

IL DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSO che

- sono pervenute istanze con prot.llo n. 35731/2025 del 18/06/2025 e successiva integrazione prot.llo n. 37047 del 25/06/2025, inoltrata dalla ditta "Valtellina S.p.a.", sub-appaltatrice per conto della società FiberCop, a firma del sig. Luigi Di Domenico, tendente ad ottenere modifiche alla viabilità ordinaria, per restringimento carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata, nelle seguenti strade: da intersezione di via Milano/c.so Italia a intersezione via Sportiglione/c.so Italia, da intersezione via Sportiglione /c.so Italia a via Sportiglione altezza civ. 20 e via San Marco per attraversamento dal civ. 137 a civ. 120, per la durata di gg. 5 (cinque) dal 30 giugno al 04 luglio 2025, al fine di eseguire lavori di rifacimento del manto stradale;

VISTO che i lavori de quo, sono stati affidati alla società "Valtellina S.p.a." con sede operativa in Marigliano (Na) alla via XI settembre 26/c;

VISTO la nomina del responsabile della sicurezza di cantiere, sig. Di Domenico Luigi;

RAVVISATO pertanto, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, eseguire le opportune modifiche alla viabilità ordinaria;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cantieri;

VISTO il Decreto Interministeriale del 22.01.2019 con il quale vengono decretati, ai sensi dell'art. 161 - comma 2bis - del d.lgs. 81/08 s.m.i., i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo n° 267 del 18.08.2000;

VISTO gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del D.L. .30.04.92 n. 285 e succ. mod. e ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d. S., emanato con D.P.R. n°495 del 16.12.92;

per i motivi specificati in premessa,

ORDINA

per gg. 5 (cinque) dal 30 giugno al 04 luglio 2025 dalle ore 08.00 alle ore 16.30:

E' FATTO divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli e restringimento carreggiata, nel tratto interessato nei giorni dei lavori, per le seguenti strade cittadine: da intersezione di via Milano/c.so Italia a intersezione via Sportiglione/c.so Italia, da intersezione via Sportiglione /c.so Italia a via Sportiglione altezza civ. 20 e via San Marco per attraversamento dal civ. 137 a civ. 120.

DISPONE

E' FATTO OBBLIGO alla società Valtellina S.p.a, nonché al sig. Di Domenico Luigi, responsabile della sicurezza di cantiere, al quale viene notificata la presente ordinanza:

- di farsi carico, di dare adeguata pubblicità delle modifiche alla viabilità ordinaria impartite con la presente ordinanza, mediante l'affissione di con avvisi di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.
- predisporre proprio idoneo personale (Movieri), munito di bracciolo e/o pettorina con segno identificativo, che si adopererà in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti in modo inequivocabile delle restrizione della viabilità ordinaria.
- installazione di segnaletica di inizio cantiere e preavviso istituzione senso unico alternato, lungo la carreggiata delle strade in avvicinamento al tratto di strada interessato dai lavori.
- al termine dei lavori si adopererà al ripristino dello stato dei luoghi dei tratti di strada interessati.

La presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.afragola.na.it - area trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché trasmessa, al Signor Sindaco del Comune di Afragola, al Signor Assessore alla Polizia Locale del Comune di Afragola, al Signor Dirigente Commissariato di Polizia di Stato Afragola, al Signor Comandante Gruppo Guardia di Finanza Frattamaggiore, Signor Comandante Stazione Carabinieri Afragola, al Signor Comandante Polizia Locale di Afragola, al sig. Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, al signor Ing. Del Settore Lavori Pubblici, all'ASL Napoli 2Nord postazione 118, all'azienda di trasporto pubblico EAV, al sig. Di Domenico Luigi, ognuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione e sorveglianza della presente ordinanza.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A carico dei trasgressori dei disposti della presente ordinanza saranno contestate le violazioni di Legge.

Il responsabile del procedimento è il Vice Comandante della Polizia Locale Maggiore dott. Antonio Amore.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, al Ministero dei LL.PP. (DPR 24/11/71, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. della Campania, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di sua pubblicazione (Legge 3/12/71 n.1034).

IL DIRIGENTE COMANDANTE
(COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI)